Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1965, n. **1560.**

Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonchè all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà sono corrisposte, a domanda, le indennità per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.

Le indennità suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.

Art. 2.

Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennità per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.

Art. 3.

Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite di cui all'articolo 1 e le circostanze che le hanno accompagnate debbono essere documentate con verbali compilati dalle competenti autorità militari presenti all'incidente o consapevoli di esso.

Art. 4.

Le misure delle indennità indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.

In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere è determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subìto.

Art. 5.

In caso di morte o di irreperibilità del personale indicato negli articoli 1 e 2, le indennità previste dalla presente legge spettano, in ragione della metà, agli eredi o agli altri aventi diritto.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unità navali del Corpo, nella misura prevista per i corrispondenti gradi della Marina militare.

Ai sottufficiali e militari di truppa del predetto Corpo i capi di corredo perduti in caso di sinistro sono sostituiti in natura.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 6 settembre 1868, n. 4605, e successive modificazioni.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 35.350.000, sarà provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2542 (lire 35.000.000) e n. 1204 (lire 350.000), degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

Tabella delle indennità da corrispondere al personale della Marina militare che per causa di sinistro marittimo abbia perduto gli effetti del proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici di sua proprietà.

	Lorde
1. — *Indennità per perdita corredo*:	
ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti	L. 780.000
capitano di vascello e gradi corrispondenti	» 700.000
capitano di fregata, capitano di corvetta e gradi corrispondenti	» 660.000
tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 620.000
ufficiali subalterni	» 580.000
cappellani	» 440.000
capi di prima, seconda e terza classe	» 280.000
secondo capo	in natura
sergente, sottocapo e comune	in natura
sottocapo e comune con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte al naviglio ausiliario)	» 160.000
primo cuoco e primo maestro di casa	» 240.000
secondo cuoco e secondo maestro di casa	» 220.000
2. — *Indennità per perdita strumenti nautici*:	
spettante agli ufficiali del Corpo di stato maggiore per perdita di strumenti nautici di loro proprietà	» 200.000
3. — *Indennità per perdita strumenti scientifici*,	
spettante agli ufficiali del Corpo del genio navale e delle Armi navali per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà	» 80.000
4. — *Indennità per perdita strumenti chirurgici*,	
spettante agli ufficiali medici della Marina militare per perdita di strumenti chirurgici di loro proprietà	» 80.000
5. — *Indennità per perdita oggetti personali*:	
secondi capi	» 26.000
sergenti	» 22.000
sottocapi	» 18.000
comuni	» 14.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1561.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 33/33 del 18 gennaio 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ha stabilito di acquistare un'area sita nel comune di Bagni di Lucca, da concedere gratuitamente in uso al locale Ispettorato ripartimentale per essere utilizzata quale vivaio di piantine destinate al rimboschimento per i selvicoltori privati della Provincia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca, è autorizzata ad acquistare dal signor Giuseppe Tognelli un'area di mq. 8400, sita nel comune di Bagni di Lucca, alle condizioni previste nella deliberazione n. 33/33 del 18 gennaio 1965, e cioè al prezzo di lire 168.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. **1562.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di espropriazione per pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Le competenze dell'Amministrazione statale in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, nonchè di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei provvedimenti conseguenti di occupazione temporanea di fondi, non riguardanti opere a carico dello Stato o da realizzare col contributo dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

Le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portate a termine dai competenti organi dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE
MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. **1563.**

Modifica dell'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente decentramento dei servizi del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, concernente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 mag-

gio 1924, n. 827, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:

1) passaporto;

2) tessera personale di concessione ferroviaria per impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione;

3) tessera di riconoscimento, con fotografia, rilasciata da Amministrazioni statali ai propri dipendenti;

4) libretto per licenza di porto d'armi;

5) tessera postale di riconoscimento;

6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli e motoveicoli;

7) carta d'identità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965, n. **1564**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi etruschi ed italici, con sede in Firenze.

N. 1564. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi etruschi ed italici, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1565**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Parrocchia Abbazia di Santa Maria a Corte, in comune di Fontanarosa, nella Chiesa di Santa Caterina, nel comune di Mirabella Eclano (Avellino).

N. 1565. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Avellino in data 15 agosto 1964, integrato con dichiarazione del 29 aprile 1965, relativo alla unione del territorio della Parrocchia denominata Abbazia Santa Maria a Corte in Fontanarosa (Avellino), alla limitrofa Parrocchia di San Nicola Maggiore ed ai trasferimento dei beneficio predetto, con lo stesso titolo, nella Chiesa di Santa Caterina in località omonima del comune di Mirabella Eclano (Avellino) con nuova giurisdizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1566**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Barbara V. e M., nel comune di Iglesias (Cagliari).

N. 1566. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 1° maggio 1926, integrato con altro decreto del 21 marzo 1963 e con due dichiarazioni entrambe del 1° agosto 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Barbara V. e M. in frazione Monteponi del comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1567**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrochia di Sant'Anna, in Chieti.

N. 1567. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 26 luglio 1964, integrato con dichiarazione del 20 maggio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di Sant'Anna, in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1568**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Ente per le Opere di religione e di culto dell'Archidiocesi e dell'Archimandritato », con sede in Messina.

N 1568. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell' « Ente per le Opere di religione e di culto dell'Archidiocesi e dell'Archimandritato », con sede in Messina, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1569**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista alla Creta, in Milano.

N 1569. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano, in data 16 ottobre 1958, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista alla Creta, in Milano. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. La Chiesa parrocchiale predetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1570.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Amanti di Gesù sotto il Patrocinio di Maria Immacolata.

N. 1570. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Amanti di Gesù sotto il Patrocinio di Maria Immacolata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1571.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in Oristano (Cagliari).

N. 1571. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oristano in data 2 febbraio 1965, integrato con dichiarazione del 15 marzo stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1572.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore, denominata « Villa Aurora », con sede in Napoli.

N. 1572. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore, denominata « Villa Aurora », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1573.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste).

N. 1573. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 27 settembre 1954, integrato con dichiarazione di pari data e con altro decreto del 5 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Bagnoli della Rosandra del comune di San Dorligo della Valle (Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1574.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile a scopo di religione, denominata « Sorelle Misericordiose », con sede in Rionero in Vulture (Potenza).

N. 1574. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile a scopo di religione, denominata « Sorelle Misericordiose », con sede in Rionero in Vulture (Potenza), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1575.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera diocesana assistenza religiosa e sociale di Iglesias (O.D.A.R.S.I.) », con sede in Iglesias (Cagliari).

N. 1575. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera diocesana assistenza religiosa e sociale di Iglesias (O.D.A.R.S.I.) », con sede in Iglesias (Cagliari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di sedici navi ausiliarie costiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946, registro n. 6 Marina militare, foglio n. 258, concernente l'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei Trawlers numeri 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316;

Visto il decreto presidenziale 18 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 193, concernente lo annullamento, a far tempo dalla sua data, dell'iscrizione disposta col menzionato decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, nonchè l'iscrizione delle unità stesse nel quadro del naviglio militare dello Stato con la denominazione di Dragamine 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316;

Visto il decreto presidenziale 2 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1959, registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 283, con il quale le suddette unità hanno assunto, dal 1° giugno 1959, la denominazione di Dragamine « Dr. 301 », « Dr. 302 », « Dr. 303 », « Dr. 304 », « Dr. 305 », « Dr. 306 », « Dr. 307 », « Dr. 308 », « Dr. 309 », « Dr. 310 », « Dr. 311 », « Dr. 312 », « Dr. 313 », « Dr. 314 », « Dr. 315 » e « Dr. 316 »;

Visto il decreto presidenziale 6 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1965, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 287, con il quale le suddette unità hanno assunto, dal 1° febbraio 1965, la denominazione di Nave ausiliaria costiera 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316;

Considerato lo stato delle menzionate unità e tenuto conto che non è conveniente procedere alla loro rimessa in efficienza, come da verbale n. 3214 datato 26 ottobre 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le navi ausiliarie costiere 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316, di cui alle premesse, vengono radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° novembre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1966
Registro n. 2 *Difesa-Marina, foglio n.* 230

(771)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

Misura e modalità di costituzione, svincolo e incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351. Alimenti composti per animali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso;

Visti i Regolamenti n. 19 in data 4 aprile 1962, numero 13/64 e 16/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio della Comunità Economica Europea, relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e del riso;

Visto il Regolamento n. 166/64 in data 30 ottobre 1964 del Consiglio della Comunità Economica Europea, relativo al regime applicabile a talune categorie di alimenti composti per animali;

Visti i Regolamenti n. 102/64 in data 28 luglio 1964, n. 170/64 in data 30 ottobre 1964, n. 194/64 in data 21 dicembre 1964 e n. 40/65 in data 26 marzo 1965 della Commissione della Comunità Economica Europea relativi ai certificati di importazione e di esportazione per i cereali e gli alimenti composti per animali;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 27 aprile 1965, n. 105, concernente l'elenco dei prodotti per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione degli alimenti composti per animali (v. d. ex 23.07), nonchè le modalità per la costituzione della stessa, o per la prestazione di fidejussioni, e per lo svincolo o incameramento totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei sottoelencati alimenti composti per animali (v. d. ex 23.07), va costituita mediante deposito provvisorio presso la Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al luogo in cui la ditta operatrice ha la sede legale o gli uffici amministrativi, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato:

ex 23.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
- ex B — altri:
  - — contenenti, in peso, 50% o più di latte in polvere;
  - — non nominati:
    - — contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il regolamento n. 19 o il Regolamento n. 16/64 C.E.E.;
    - — non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento n. 19 o il regolamento n. 16/64 C.E.E., ma contenenti prodotti delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02 A.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi undici a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di importazione o di esportazione.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda suindicata.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nelle misure che seguono:

1) Per l'importazione, fino al 31 marzo 1965, di tutti gli alimenti composti elencati nell'articolo precedente, quando la quantità dichiarata nel certificato superi i kg. 200, per ogni 1000 chilogrammi:

0,50 unità di conto (1 u.c. pari a 1 $ al cambio di Lit. 625) nei casi di certificati di importazione per i quali l'ammontare del prelievo non sia stato fissato in anticipo;

5 unità di conto nei casi di certificati di importazione per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo.

2) Per l'importazione, a partire dal 1° aprile 1965, di alimenti composti per animali, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il regolamento n. 19 o il Regolamento n. 16/64, quando la quantità dichiarata nel certificato superi i kg. 200, per ogni mille chilogrammi:

0,50 unità di conto nei casi di certificati di importazione per i quali l'ammontare del prelievo non sia stato fissato in anticipo;

5 unità di conto nei casi di certificati di importazione per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo.

3) Per l'esportazione, fino al 31 marzo 1965, di tutti gli alimenti composti elencati nell'articolo precedente, quando la quantità dichiarata nel certificato superi i kg. 200, per ogni 1000 chilogrammi:

0,50 unità di conto.

4) Per l'esportazione, a partire dal 1° aprile 1965, di alimenti composti per animali, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento n. 19 o il Regolamento n. 16/64, quando la quantità dichiarata nel certificato superi i kg. 200, per ogni 1000 chilogrammi:

0,50 unità di conto.

5) Per l'importazione o l'esportazione, a partire dal 1° aprile 1965, di alimenti composti per animali previsti dal Regolamento n. 13/64 e cioè contenenti, in peso, 50% o più di latte in polvere, ovvero non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento n. 19 o il Regolamento n. 16/64, ma contenenti prodotti delle voci n. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 o 17.02 A, per ogni mille chilogrammi di peso netto:

12 unità di conto.

Art. 3.

Qualora l'impegno di importazione o di esportazione non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, il deposito cauzionale — salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 4 del presente decreto — rimane acquisito nelle misure che seguono, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il versamento dell'eventuale eccedenza, secondo le risultanze dei conteggi indicati sotto i punti *b*) e *c*) del presente articolo:

a) nel caso di certificati di importazione per i quali non sia stato fissato in anticipo l'ammontare del prelievo, in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto dichiarata nel certificato, ma non importata, dedotte le tolleranze di cui al penultimo comma del presente articolo;

b) nel caso di certificati di importazione rilasciati fino al 31 marzo 1965 per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo, in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni mille chilogrammi, più un importo supplementare costituito dalla differenza tra il prelievo fissato in anticipo — maggiorato del supplemento previsto dall'art. 11, paragrafo 2 del Regolamento n. 1664, oppure dall'art. 17, paragrafo 2 del Regolamento n. 19 — e il prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del certificato, semprechè il valore di quest'ultimo prelievo sia inferiore al primo;

c) nel caso di certificati di importazione rilasciati a partire dal 1° aprile 1965 relativi agli alimenti composti per animali contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile, il Regolamento n. 19 o il Regolamento n. 16/64, per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo, in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni mille chilogrammi, più un importo supplementare costituito dalla differenza tra il prelievo fissato in anticipo — maggiorato del supplemento previsto dall'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento n. 16/64, oppure dall'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento n. 19 — e il prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del certificato, semprechè il valore di quest'ultimo prelievo sia inferiore al primo;

d) nel caso di certificati di importazione rilasciati a partire dal 1° aprile 1965 relativi agli alimenti composti per animali, previsti dal Regolamento n. 13/64 e cioè contenenti, in peso, 50% o più di latte in polvere, ovvero non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento n. 19, o il Regolamento n. 16/64, ma contenenti prodotti delle voci n. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 o 17.02 A, per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo, in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto dichiarata nel certificato, ma non importata, dedotte le tolleranze di cui al penultimo comma del presente articolo;

e) nel caso di certificati di esportazione, in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto dichiarata nel certificato, ma non esportata, dedotte le tolleranze di cui al comma seguente.

L'entità della cauzione che rimane acquisita e quella degli importi supplementari, che eventualmente si aggiungono ad essa, sono calcolate in base alla differenza tra:

il quantitativo indicato nel certificato, diminuito del 7 o del 5%, a seconda che si tratti, rispettivamente, di importazione o di esportazione e

il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Le predette tolleranze non si applicano nel caso di certificati totalmente inutilizzati.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale indicato all'art. 1 del presente decreto, si considerano cause di forza maggiore — che giustificano il mancato adempimento, totale o parziale, degli impegni di importazione o di esportazione — le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) guasti alle macchine;

i) ingorgo dei porti;

l) interruzioni stradali;

m) indisponibilità di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie potranno essere riconosciute come causa di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopraelencate.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della cosiddetta « extension clause ».

Art. 5.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, lettere a), b), c) e d), l'impegno di importare o di esportare è annullato e la cauzione viene restituita all'operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato. La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio con l'estero — sentito l'apposito Comitato previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 — in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore.

Nei casi di forza maggiore previsti all'articolo precedente, lettere e), f), g), h), i), l) e m), la validità del certificato viene prorogata dal Ministero del commercio con l'estero su domanda dell'operatore interessato, per un periodo ritenuto adeguato, in relazione alla circostanza invocata dall'operatore stesso. Quest'ultimo, però, può chiedere che l'impegno di importare o di esportare venga considerato annullato e la cauzione gli venga restituita. Su tale richiesta decide il Ministero del commercio con l'estero sentito il Comitato di cui al comma precedente.

Art. 6.

Il deposito cauzionale di cui all'art. 1 verrà incamerato qualora la ditta interessata non presenti, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di validità del titolo, domanda di restituzione corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta importazione o esportazione della merce nei termini stabiliti dal relativo certificato; tuttavia la ditta interessata, che abbia effettuato l'operazione, potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale anche dopo la scadenza di detto termine.

Nel caso in cui l'impegno di importazione o di esportazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto — a favore dell'Erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri — con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351.

In detto decreto sarà altresì precisata la somma eventualmente da versare alla competente Sezione di tesoreria provinciale, in eccedenza all'ammontare del deposito cauzionale nel caso previsto ai punti b) e c) del precedente art. 3.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 166/64.

Roma, addì 19 giugno 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1965.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli commemorativi di Alessandro Tassoni nel IV centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata autorizzata la emissione anche di una serie di francobolli commemorativi di Alessandro Tassoni nel IV centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 24 × 40; formato stampa: mm. 21 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Quadricromia. Tiratura: 10 milioni di esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, riproduce il ritratto del Poeta e un episodio della « Secchia Rapita », tratto da un'incisione del volume omonimo, edito a Modena nel 1744, per i tipi della Stamperia Ducale di Bartolomeo Soliani. In alto, a sinistra del ritratto, vi sono il nome del Poeta e le due date della nascita e della morte: « 1565-1635 ». Alla base della vignetta, il valore e la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1966
Registro n. 02 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 319. — ANSALONE

(768)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1965.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata autorizzata la emissione anche di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di 2 valori, nei tagli da L. 40 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 37 × 27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: L. 40, bruno giallastro e verde; L. 90, bleu e verde. Tiratura: 35 milioni di esemplari da L. 40 e 15 milioni da L. 90.

La vignetta, identica per i due valori, poggia sul lato lungo del formato e riproduce un ramoscello con tre foglie al quale è appeso il frutto simbolico della C.E.P.T., composto con le lettere del monogramma. A sinistra del francobollo, in lettere di scatola, è la parola « EUROPA »; in alto a destra, il valore; lungo il lato di base, spostata sulla destra, la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1966
Registro n. 02 Uff. ris. poste e telec., foglio n. 321. — ANSALONE

(769)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Attribuzione di periodi medi di occupazione, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ancona:

Carovana facchini di Cerreto d'Esi: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1965;

Carovana facchini di Sassoferrato Borgo: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1965;

Carovana facchini di Staffolo: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1965.

Ascoli Piceno:

Carovana facchini - Spinetoli: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1965.

Bologna:

Gruppo facchini G.A.M.A. - Bologna: giornate 22;

Gruppo facchini « La Felsinea » - Bologna: giornate 24;

Gruppo facchini « La Rinascita » - Bologna: giornate 21;

Gruppo facchini « Vittoria » - Bologna: giornate 21.

Catania:

Carovana facchini « L'Europa » di Càtania: giornate 20, decorrenza dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1965.

Forlì:

Gruppo facchini mercato frutta di Forlì: giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1963;

Carovana ippotrasportatori di Cattolica: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1964;

Gruppo facchini di Cattolica: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1964;

Gruppo facchini di Mercato Saraceno: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1964;

Gruppo facchini di Misano: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1964;

Gruppo facchini di Piavola: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1964;

Gruppo ippotrasportatori di Premilcuore: giornate 25, decorrenza dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno a partire dal 1° settembre 1964;

Gruppo facchini di Ranchio di Sarsina: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1964;

Gruppo facchini di Riccione-Piazza: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1964;

Gruppo facchini di Riccione-Stazione: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1964;

Gruppo facchini di Taverna di Montecolombo: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1964.

Macerata:

Carovana facchini « Stabilimento dott. A. Fiori » - Castelraimondo: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1964;

Carovana facchini di Loro Piceno: giornate 15, decorrenza 1° ottobre 1964;

Carovana facchini « Morrovalle Scalo » - Morrovalle Stazione: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1964;

Mantova:

Carovana facchini di Schivenoglia: giornate 10, decorrenza 9 luglio 1964.

Messina:

Carovana caricatori e scaricatori « San Giovanni Battista » di Barcellona: giornate 25, decorrenza 1° maggio 1964.

Milano:

Carovana « CO.GE.FA. » - Compagnia Generale Facchini - Milano: giornate 23, decorrenza 7 febbraio 1964.

Nuoro:

Unione servizi trasporti - Soc. Cooperativa r. l. - Nuoro: giornate 13, decorrenza 1° novembre 1962.

Padova:

Carovana barrocciai « La Conselvana » di Pozzonovo: giornate 18, decorrenza 1° marzo 1965;

Carovana facchini « Bersaglieri » - Padova: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1965.

Pesaro:

Carovana facchini di Isola di Fano: giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1964.

Rovigo:

Carovana facchini « Umberto Maddalena » - Bottrighe: giornate 24, decorrenza 1° settembre 1964;

Libera carovana facchini di Ficarolo: giornate 24, decorrenza 1° ottobre 1964.

Salerno:

Carovana facchini doghe e diversi di Salerno: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1964;

Carovana facchini trasporto merci agricole - Scala Pontone: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1965;

Carovana facchini scalo ferroviario di Sapri: giornate 23, decorrenza 1° novembre 1964;

Carovana ippotrasportatori « La Rinascita » - San Marzano sul Sarno: giornate 18, decorrenza 1° agosto 1964;

Carovana carico e scarico « Libertas » - Pontecagnano: giornate 20, decorrenza dal 1° ottobre 1964 al 31 gennaio 1965;

Carovana ippotraspotatori « Achille Grandi » di San Marzano sul Sarno: giornate 18, decorrenza 1° dicembre 1964;

Carovana facchini di Piazza-Nocera Inferiore: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1964;

Carovana ippotrasportatori - Nocera Superiore: giornate 18, decorrenza 1° luglio 1964;

Carovana facchini cereali e diversi - Cava dei Tirreni: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1964;

Carovana facchini Scalo Sita - Amalfi: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1965.

Savona:

Cooperativa carico, scarico e facchinaggio - « CO. FAC » - Vado Ligure: giornate 18, decorrenza 1° novembre 1964.

Siracusa:

Società cooperativa stivatori e scaricatori - Scalo ferroviario di Siracusa: giornate 24, decorrenza 2 gennaio 1964.

Venezia:

Compagnia caricatori e scaricatori « Brenta » - Venezia: giornate 25, decorrenza 1° agosto 1964.

Verona:

Carovana facchini « Zevio » di Zevio: giornate 16, decorrenza 1° settembre 1964.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

(681) p. *Il Ministro*: FENOALTEA

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1966.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli Uffici del registro di Pisa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio bollo e demanio » di Pisa;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio bollo e demanio » di Pisa, assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sulla entrata, bollo e demanio » di Pisa.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° febbraio 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1966
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 153

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro atti civili e successioni e l'Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Pisa.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
PISA Ufficio del registro atti civili e successioni.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta. 5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 6. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 7. Diritti di segreteria. 8. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Interessi cc/cc postali. 11. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato 3. Proventi degli archivi notarili.
PISA Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di negoziazione. 15. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 16. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 17. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 18. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli d'ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 19. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 20. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 21. Eredità devolute allo Stato. 22. Depositi per spese d'asta e contratti. 23. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 24. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 25. Entrate diverse del Tesoro. 26. Interessi cc/cc postali. 27. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Demanio forestale. 6. Proventi Ente nazionale metano. 7. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(881)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada nei comuni di Carbonara Po e Magnacavallo (Mantova).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste la delibera 29 aprile 1960, n. 12, con il quale il comune di Carbonara Po ha dichiarato di accettare l'assunzione come comunale della strada di bonifica « Pezza-Vallazza » e la delibera 29 aprile 1960, n. 16/1082, con la quale il comune di Magnacavallo ha espresso al riguardo parere contrario;

Visto il voto n. 1151, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 ottobre 1962, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto, fra l'altro, che la strada in parola ha i requisiti per essere classificata comunale;

Vista la delibera 10 marzo 1965, n. 44, con la quale il comune di Magnacavallo ha espresso nuovamente parere contrario alla classificazione della strada suddetta;

Visto l'atto 23 giugno 1965, n. 618, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che la strada in parola debba essere classificata comunale;

Ritenuto pertanto che la strada di cui trattasi debba essere classificata comunale ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada « Pezza-Vallazza » dell'estesa complessiva di km. 1+760 è classificata comunale ed inclusa negli elenchi dei comuni di Carbonara Po e Magnacavallo per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(708)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, n. 42810, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Mantova e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate con l'esclusione, tra le altre, della strada comunale « Revere-Magnacavallo », in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126 per la strada « Revere-Magnacavallo » che si diparte dalla strada provinciale Revere-Sermide, in località Corte Bonzanini, e confluisce sulla strada provinciale Chisione-Magnacavallo-Sermide, in località Pasolare, passando per Zello e Malcantone, estesa chilometri 3 + 900;

Visto il voto n. 1531 del 12 ottobre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della sopracitata strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Revere-Magnacavallo » che si diparte dalla strada provinciale « Revere-Sermide », in località Corte Bonzanini, e confluisce sulla strada provinciale « Chisione-Magnacavallo-Sermide », in località Pasolare, passando per Zello e Malcantone, in provincia di Mantova, estesa km. 3 + 900.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(899)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1966.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Firenzuola (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 19 gennaio 1966, n. 4585;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Firenzuola (Firenze), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Coniale in Fiorenzuola (Firenze), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, nonchè 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(1044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1966 Cicogna Marco, notaio residente nel comune di San Martino in Pensilis, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona.

(774)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Cinisi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(871)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.327.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(868)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.702.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(869)

Autorizzazione al comune di Fiumendinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Fiumedinisi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.367.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(870)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.040.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(872)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Graffignano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.948.927, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Benevento, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.398.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.954.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(800)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.430.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(801)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Serrungarina (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.535.234, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(802)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Tavoleto (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.963.973, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(803)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Castel Gandolfo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.449.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(804)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito nel comune di Grado

Con decreto interministeriale 15 gennaio 1966, n. 1538, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un tratto di terreno, della superficie di Ha. 1.39.20, sito nel comune di Grado, partita tavolare n. 929, porzione *B* della particella 299/63.

(925)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

56ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas c. l. o d., relative al raccordo delle valvole dei recipienti per protossido di azoto.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerata l'opportunità che i recipienti destinati a contenere protossido di azoto siano muniti — a causa del grande sviluppo che l'impiego di tale gas ha avuto in questi ultimi due anni — di valvole il cui raccordo di collegamento ai tubi di riempimento e di vuotamento abbia caratteristiche differenti da quelle delle valvole dei recipienti per i gas del gruppo II, al quale attualmente il protossido di azoto è assegnato;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con la presidenza dell'A.N.C.C.;

Dispongo quanto segue:

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 17 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, il protossido di azoto è assegnato ad un nuovo gruppo che assume la denominazione di gruppo IX.

I raccordi delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei recipienti destinati al trasporto dei gas del gruppo IX hanno le seguenti caratteristiche:

filettatura maschia destrorsa, del diametro di mm 16,66; 19 filetti per pollice.

La presente norma entra in vigore immediatamente.

E' tuttavia consentito che i recipienti per protossido di azoto già in esercizio continuino ad essere muniti di valvole aventi i raccordi propri del gruppo II fino al 30 giugno 1966 a condizione che le Ditte riempitrici ed utenti prendano le precauzioni atte ad evitare ogni possibile errore nel riempimento o nel vuotamento; a decorrere dalla data predetta tutte indistintamente le valvole dei recipienti per protossido di azoto dovranno avere raccordi conformi alle prescrizioni di cui alla presente.

Il Ministro: JERVOLINO

(784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 1° febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,98	625 —	624,99	625 —	624,94	625 —	624,92	624,94	625 —
$ Can.	581,41	581,40	581,75	581,40	580,50	581,70	581,45	581,70	581,70	581,75
Fr. Sv.	144,21	144,29	144,3150	144,31	144,30	144,20	144,305	144,20	144,20	144,20
Kr. D.	90,71	90,64	90,68	90,66	90,70	90,65	90,66	90,65	90,65	90,65
Kr. N.	87,495	87,48	87,45	87,475	87,55	87,48	87,485	87,48	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,57	120,79	120,82	120,835	120,80	120,81	120,83	120,81	120,81	120,80
Fol.	172,725	172,45	172,47	172,44	172,37	172,48	172,44	172,48	172,48	172,50
Fr. B.	12,57	12,57	12,5710	12,57	12,565	12,57	12,57	12,56	12,57	12,58
Franco francese	127,495	127,49	127,50	127,49	127,48	127,47	127,495	127,48	127,47	127,48
Lst.	1752,41	1752 —	1752,05	1752,15	1751,75	1752,25	1752,05	1752,25	1752,25	1752 —
Dm occ.	155,64	155,61	155,67	155,645	155,60	155,61	155,645	155,61	155,61	155,62
Scell. Austr.	24,1695	24,165	24,175	24,169	24,15	24,16	24,169	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,87	21,86	21,85	21,87	21,71	21,87	21,851	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4275	10,435	10,42	10,4255	10,43	10,42	10,42

Media dei titoli del 1° febbraio 1966

Rendita 5 % 1935	103,615
Redimibile 3,50 % 1934	99,315
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,475
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,925
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1966

1 Dollaro USA	624,995
1 Dollaro canadese	581,425
1 Franco svizzero	144,307
1 Corona danese	90,66
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,832
1 Fiorino olandese	172,44
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1752,10
1 Marco germanico	155,645
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,426

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma), società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 gennaio 1966, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma), società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria, il comm. rag. Domenico Diano è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1046)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Firenzuola (Firenze), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 22 gennaio 1966, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Firenzuola (Firenze), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Leopoldo Bartolozzi è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Bernardo Galeotti, geom. Guido Guidi e Tiberio Bellini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Firenzuola (Firenze), in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Governatore: CARLI

(1045)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « Pietro Stabile », di Calatafimi, di seconda categoria, con sede in Calatafimi (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un Commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno « Pietro Stabile », di Calatafimi, di seconda categoria, con sede in Calatafimi;

Dispone:

Il geom. Nicolò Vivona è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « Pietro Stabile », di Calatafimi, di seconda categoria, con sede in Calatafimi (Trapani), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1966

Il Governatore: CARLI

(1001)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio nelle scuole statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1965.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio nelle scuole statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1965.

Detti concorsi sono per esami e per titoli ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie:

N. d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione pittorica - Decorazione murale - Pittura decorativa - Decorazione applicata all'industria - Decorazione industriale	Istituti d'arte	1
2	Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta	Id.	1
3	Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltataura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica	Id.	1
4	Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno . .	Id.	1
5	Decorazione plastica - Scultura decorativa - Marmo e pietra - Formatura e stucco	Scuole d'arte	1
6	Decorazione ceramica - Ceramica e terracotta - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Cottura .	Id.	2
7	Arte dei metalli - Ferro battuto - Sbalzo e cesello - Oreficeria - Smalto su metalli	Id.	3
8	Arte del legno - Falegnameria - Ebanisteria - Intaglio - Intarsio	Id.	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1965, appartengono al ruolo organico degli insegnanti di materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato effettivo servizio per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) dal primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 EUR-Roma, entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1965;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1965 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1965.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta leagle da L. 400, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1965 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od del-l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prova d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale ed artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in Istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica del concorrente.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove pratiche, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione del giorno fissato per la prova almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della Commissione.

Prima della prova il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari in istituti o scuole d'arte.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova di esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 90, *foglio n.* 343

(274)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;
d) essere fisicamente idonei all'impiego;
e) avere sempre tenuto buona condotta;
f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati allo art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) a 39 anni per gli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

3) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

4) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

5) A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data

L'elevazione di cui alla lettera A) del numero 5), si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

6) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati, per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale o di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso, non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 55 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde da ogni limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I Divisione II - Roma, via Carducci n. 5, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita o comprovata esclusivamente da bollo a data apposto a cura della direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della Università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse; di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia mon-

tana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'Amministrazione o da un Collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II - Roma, via Carducci, 5), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, i documenti, di cui alle lettere che seguono nel presente articolo, comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 400, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 400, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i profughi di cui agli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogato con legge 10 febbraio 1961, n. 80, dovranno presentare ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 1 della detta legge n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio un certificato in bollo da L. 400, del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 400, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di 30 giorni per la presentazione dei sopraelencati documenti decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento dell'invito a presentarli che sarà trasmesso in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II - Roma, via Carducci, 5) entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

a) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7 qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, in carta bollata da L. 400.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata, da L. 400, dell'autorità militare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e la loro buona condotta.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando

All'accertamento del requisito della buona condotta l'Amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 11.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1965
Registro n. 15 *Corpo forest. dello Stato, foglio n.* 132. — D'ALENA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Ecologia, selvicoltura generale speciale;
2) Economia ed estimo forestale;
3) Sistemazione e rimboschimento di terreni montani;
4) Topografia, costruzioni rurali e stradali, Segherie e teleferiche;
5) Dendrometria ed assestamento forestale;
6) Tecnologia del legno;
7) Alpicoltura;
8) Legislazione forestale e montana.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 9 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400, al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II - Via Carducci, 5. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia . . . . .)
il (1) . . . . . . e residente in .
(provincia . .), via . n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . . addì . . . . .

(firma) . . . .

Visto per l'autentificazione della firma del sig. (5) . .
. . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;

da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato a rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(918)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di vice cartografo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1964 col quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di vice cartografo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di vice cartografo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Lenzi gen. div. Ernesto, direttore I.G.M.

Membri:

Fornaciari prof. Pio, ordinario di topografia e disegno topografico d'Istituto tecnico commerciale;

Mici prof. Lorenzo, ordinario di matematica e fisica di Istituto tecnico commerciale;

Salvioni dott. Guido, ing. geog. capo I.G.M.;

Bencini dott. Piero, ing. geog. capo I.G.M.

Segretario:

Lentini dott. Alfonso, consigliere di 1ª classe M.D.E.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione e al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966
Registro n. 1 Esercito, foglio n. 67

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di vice topografo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1964 col quale è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di vice topografo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di vice topografo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Lenzi gen. div. Ernesto, direttore I.G.M.

Membri:

Fornaciari prof. Pio, ordinario di topografia e disegno topografico d'Istituto tecnico commerciale;

Mici prof. Lorenzo, ordinario di matematica e fisica di Istituto tecnico commerciale;

Salvioni dott. Guido, ing. geog. capo I.G.M.;

Bencini dott. Piero, ing. geog. capo I.G.M.

Segretario:

Lentini dott. Alfonso, consigliere di 1ª classe M.D.E.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione e al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966
Registro n. 1, Esercito, foglio n. 68

(833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104812 del 10 settembre 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 101983 del 13 aprile 1965, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali di tutte le operazioni concorsuali espletate dalla Commissione giudicatrice;

Riscontrata la legittimità e la regolarità delle suddette operazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963:

1. Fontanini Fosco	punti	71,956	su 120
2. Quintarelli Giuseppe	»	63,118	»
3. Righetti Giovanni	»	62,633	»
4. Chiorboli Peppino	»	59,991	»
5. Rossi Gian Paolo	»	58,418	»
6. Malatrasi Giuseppe	»	58,186	»
7. Musumeci Sergio	»	57,941	»
8. Sartori Giuseppe	»	57,571	»
9. Sebastiano Fabio	»	57,418	»
10. Gandolfi Luigi	»	56,103	»
11. Bertolaso Ottorino	»	54,428	»
12. Salvioli Mariani Massimiliano	»	54,217	»
13. Bellico Carlo	»	53,820	»
14. Ripoli Renzo	»	53,800	»
15. Mafezzoli Agostino	»	53,613	»
16. Tarocco Adriano	»	52,508	»
17. Rubino Pier Luigi	»	52,351	»
18. Gambin Principalle Delmo	»	52,175	»
19. Grego Renzo	»	51,832	»
20. Colpi Francesco	»	51,350	»
21. Fajeti Gherardo	»	51,056	»
22. Pravadelli Pier Giorgio	»	50,970	»
23. Grassi Leo	»	49,145	»
24. Resta Marco	»	47,383	»
25. Burra Luciano	»	46,606	»
26. Veronesi Igino	»	46,591	»
27. Mazzei Amerigo	»	46,089	»
28. Roveran Spartaco	»	46,003	»
29. Pellegrino Francesco	»	44,726	»
30. Rulli Paolo	»	43,903	»
31. Vitalone Saverio	»	42,904	»
32. Fossataro Roberto	»	42,500	»
33. Plateo Riccardo	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona, della Prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 7 gennaio 1966

Il medico provinciale: De Marco

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104812 del 10 settembre 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 10006 del 7 gennaio 1966, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel predetto concorso;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori delle condotte vacanti al 1963;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Fontanini Fosco: Bardolino;
2) Quintarelli Giuseppe: Casaleone;
3) Righetti Giovanni: Mezzane di Sotto;
4) Chiorboli Peppino: Isola Rizza;
5) Rossi Gian Paolo: Sant'Ambrogio Valpolicella (2ª condotta);
6) Malatrasi Giuseppe: Dolcè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Verona, della Prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 8 gennaio 1966

Il medico provinciale: De Marco

(741)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la 1ª condotta veterinaria comunale di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4718, del 29 dicembre 1964, con il quale è stato bandito il concorso per la 1ª condotta veterinaria comunale di L'Aquila, vacante alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1108, del 27 marzo 1965, con il quale è stato stabilito il limite massimo di età di anni 55 per l'ammissione al concorso degli invalidi, mutilati di guerra e categorie assimilate;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei veterinari della provincia di L'Aquila e del comune di L'Aquila, relative alle terne di nominativi proposti per la composizione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulle modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la nota n. 300.XIII.II.38.C/7100, del 20 novembre 1965, con cui il Ministero della sanità designa un proprio funzionario quale presidente della Commissione giudicatrice;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della 1ª condotta veterinaria comunale di L'Aquila, di cui al bando citato nella premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Franceschini dott. Franco, funzionario di prefettura di L'Aquila;

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria di Milano;

Marcato prof. Arnaldo, ordinario di anatomia patologica veterinaria di Napoli;

Carnicelli dott. Vincenzo, veterinario condotto di San Demetrio (L'Aquila).

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Del Vecchio Cosimo, funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila, nel Bollettino amministrativo della prefettura di L'Aquila ed affisso per quindici giorni all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di L'Aquila.

La Commissione giudicatrice avrà sede in L'Aquila ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'Aquila, addì 19 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: STEFONI

(743)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1966, n. **1.**

Autorizzazione di un limite di impegno di L. 5.000.000 per la concessione di contributi a sensi della legge 10 febbraio 1964, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto-Adige n.* 3 *del* 10 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, è autorizzato, a favore della provincia di Bolzano, un ulteriore limite d'impegno di Lire 5 milioni a carico dell'esercizio 1965.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione per gli esercizi dal 1965 al 1974.

Alla copertura dell'onere di Lire 5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 gennaio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1966, n. **2.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto-Adige n.* 3 *del* 10 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1966, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati il 15 dicembre 1965 al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1966.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 gennaio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(791)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.